

Legge regionale 30 novembre 2022, n. 40

**Disciplina della cremazione. Integrazione alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria).**

(BURC n. 271 del 1° dicembre 2022)

**Art. 1**

(Integrazioni alla [l.r. 48/2019](#))

1. Dopo l'articolo 16 della [legge regionale 29 novembre 2019, n. 48](#) (Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria), sono inseriti i seguenti:

"Art. 16-bis  
(Cremazione)

1. La cremazione è la pratica funeraria attraverso la quale il cadavere o i resti mortali, mediante il processo di combustione, vengono trasformati in ceneri.
2. L'elemento centrale del processo di cremazione è il forno crematorio.
3. Ogni salma, all'interno della propria bara, è immessa singolarmente all'interno del forno crematorio.
4. Il processo che regola la pratica funeraria di cui al presente articolo avviene nel rispetto dei principi sanciti dalla [Costituzione](#), dalla normativa statale, in particolare dalla [legge 30 marzo 2001, n. 130](#) (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e, per quanto applicabile, dal [decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285](#) (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e secondo le modalità stabilite dalla medesima normativa.
5. Presso ogni Comune è istituito un apposito registro nel quale vengono riportati i soggetti che hanno espresso la propria volontà alla cremazione, le informazioni relative all'affidamento, alla conservazione e alla dispersione delle ceneri. In qualsiasi momento il soggetto può richiedere la cancellazione dal registro della cremazione.
6. Ogni Comune individua, all'interno del perimetro cimiteriale, un'area da destinare alla creazione di cinerari comuni e alla dispersione delle ceneri, ai sensi del [d.p.r. 285/1990](#).
7. I crematori sono realizzati nell'ambito dell'area cimiteriale e sono gestiti dai Comuni, anche in forma associata tra loro, direttamente o affidati a terzi nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai sensi dell'articolo 6 della [legge 130/2001](#), nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente e secondo quanto previsto dal piano regionale di coordinamento di cui all'articolo 16-sexies. 8. Il Comune, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della [legge 130/2001](#), nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, in caso di accertata indigenza del defunto o dei suoi familiari, assicura la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio.

Art. 16-ter

(Autorizzazione alla cremazione)

1. L'autorizzazione alla cremazione, previa acquisizione del certificato necroscopico, è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune di decesso. L'autorizzazione alla cremazione di resti mortali non richiede la certificazione del medico necroscopo, ai

sensi dell'articolo 3, comma 6, del [decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254](#) (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari). 2. L'autorizzazione è concessa sulla base della volontà manifestata dal defunto o dai suoi familiari o dal legale rappresentante in caso di minori e persone interdette, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della [legge 130/2001](#).

#### Art. 16-quater

##### *(Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri)*

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono conservate in apposita urna cineraria sigillata ermeticamente contenente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
2. La volontà in merito all'affidamento delle proprie ceneri per la conservazione o la dispersione è espressa tramite una delle modalità previste dall'articolo 3 della [legge 130/2001](#).
3. La consegna dell'urna cineraria, ai fini dell'affidamento o della dispersione, risulta da apposito verbale redatto, alla presenza del funzionario addetto, in triplice copia originale, che indica il soggetto affidatario, la destinazione finale dell'urna o il luogo di dispersione. Una copia del verbale è consegnata al responsabile del servizio cimiteriale, la seconda è trasmessa all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e la terza è consegnata all'affidatario dell'urna. Le informazioni a verbale vengono riportate anche nel registro di cui all'articolo 16-bis, comma 5.
4. Per la conservazione, l'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna presso la propria abitazione o in un'area cimiteriale in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione. In caso di spostamento dell'urna all'interno dello stesso o di altro Comune l'affidatario è tenuto a darne tempestiva comunicazione agli enti interessati.
5. La dispersione delle ceneri, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della [legge 130/2001](#), è vietata nei centri abitati ed è consentita:
  - a) in aree appositamente destinate all'interno dei cimiteri, in natura o in aree private; la dispersione in aree private avviene all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
  - b) in mare, nei laghi e nei fiumi, nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
6. I soggetti autorizzati alla dispersione delle ceneri, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della [legge 130/2001](#), sono i seguenti:
  - a) il coniuge o altro familiare avente diritto;
  - b) l'esecutore testamentario;
  - c) il rappresentante legale dell'associazione riconosciuta, a cui il defunto risulta iscritto, che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione degli associati;
  - d) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c), il personale autorizzato dal Comune.
7. In assenza di volontà del defunto e in mancanza di parenti prossimi non è consentita la dispersione e l'urna cineraria è affidata al personale autorizzato dal Comune ai fini della conservazione all'interno delle aree cimiteriali.

Art. 16-quinquies

*(Disposizioni relative alla tumulazione con gli animali d'affezione)*

1. In presenza di volontà espressa dal defunto o dagli eredi è possibile tumulare, previa cremazione, le ceneri degli animali di affezione, riposte in un'urna separata, nello stesso loculo del defunto o nella relativa tomba di famiglia.
2. L'attività di cui al comma 1 è svolta nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia igienico sanitaria applicabile agli animali d'affezione come definiti dal combinato disposto del Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, della [legge 4 novembre 2010, n. 201](#) (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali di compagnia) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 (Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy).
3. La volontà del defunto o degli eredi è espressa tramite dichiarazione in carta libera da presentare al Comune nel quale è situato il cimitero dove ha luogo la tumulazione.
4. La presenza degli animali di affezione all'interno dei loculi o delle tombe di famiglia è annotata all'interno dei registri cimiteriali.
5. Non è consentito apporre sulla lapide o sulla tomba di famiglia fotografie o iscrizioni che facciano riferimento all'animale di affezione ivi tumulato.

Art. 16-sexies

*(Programmazione regionale)*

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni consiliari competenti, tenendo conto della distribuzione della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, utilizzando anche le informazioni in possesso delle associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri, approva il Piano regionale di coordinamento, di durata quinquennale, per la realizzazione di crematori da parte dei Comuni, anche in forma associata.
2. La Giunta regionale, attraverso il Piano di coordinamento, definisce:
  - a) un modello previsionale oggettivo che individui il numero dei crematori della Regione Calabria in base ai criteri definiti al comma 1, alla sostenibilità economico ambientale e alla efficienza degli stessi;
  - b) i requisiti e le caratteristiche per la costruzione e la gestione degli impianti di cremazione, che abbiano il più basso impatto ambientale;
  - c) la presenza di strutture per il commiato;
  - d) le forme di collaborazione e coordinamento tra gli impianti regionali esistenti al fine di garantire una migliore gestione del servizio a vantaggio dei cittadini;
  - e) le modalità di smaltimento dei rifiuti derivanti dalla cremazione ai sensi della normativa europea e statale vigente in materia;
  - f) le forme di cooperazione con le associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione di cadaveri.

Art. 16-septies  
*(Informazione ai cittadini)*

1. La Regione Calabria, senza oneri a carico del bilancio regionale, in cooperazione con i Comuni e avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri, fornisce e promuove l'informazione ai cittadini sulla pratica funeraria della cremazione, anche con riguardo agli aspetti economici. Specifiche e dettagliate informazioni sono dedicate alle modalità attraverso cui manifestare la volontà alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alla dispersione o conservazione delle stesse.
2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della [legge 130/2001](#), informa i familiari del defunto sulle diverse possibilità di disposizione del cadavere.”.

**Art.2**  
*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art.3**  
*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.